

e sulla classificazione, sarà dato coi criteri e nei modi stabiliti dai successivi articoli, in quanto siano applicabili, da una Commissione istituita presso la Corte di cassazione di Roma, e composta del primo presidente, del procuratore generale e di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria nominato dal primo presidente. Se lo stipendio goduto dal funzionario fosse superiore a quello corrispondente al grado, cui venga promosso, la differenza gli sarà conservata come assegno personale fino a quando questo cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

BERENINI, *relatore*. Onorevole Presidente, l'ultimo capoverso dell'articolo va modificato lievissimamente; bisogna dire: « Fungerà da segretario un funzionario di cancelleria o di segreteria ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 10.

(È approvato).

#### Art. 11.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado oltre a quello di aggiunto è conferita per merito e per anzianità, con le norme indicate negli articoli seguenti:

Per la promozione a qualsiasi grado non è più richiesta la laurea.

I passaggi di categoria avvengono unicamente per anzianità.

(È approvato).

#### Art. 12.

In ogni sede di Corte di appello è istituita una Commissione composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello, eletto dalla Corte in assemblea generale per un biennio.

Il primo presidente, sentito il procuratore generale, destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.

Lo stesso funzionario dura in carica un anno e non può essere rinominato che dopo cinque anni.

(È approvato).

#### Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari rese edotte con informazioni mo-

tivate, almeno una volta all'anno, della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto, che valga a dimostrare il merito o il demerito.

Esse prendono nota delle informazioni, le esaminano e procedono a quelle ulteriori istruzioni, che credono necessarie, esprimendo sulle medesime il loro giudizio con deliberazione motivata.

BERENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. A questo articolo la Commissione presenta un emendamento, che, accolto anche dal ministro, farà cadere altri emendamenti presentati allo stesso fine. Il secondo capoverso di questo articolo dice che le Commissioni debbono prendere nota delle informazioni, esaminarle e procedere; ecc. Ora queste informazioni sono annuali; lo scrutinio, invece, secondo il sistema della nuova legge, è unico, non è più annuale. Quindi che le informazioni si facciano ogni anno sta bene; ma che le Commissioni le prendano in esame ogni anno è superfluo, e costituirebbero un lavoro semplicemente ingombrante. Le informazioni debbono soltanto costituire il fascicolo del funzionario che sarà esaminato al momento opportuno dello scrutinio. Poichè però il funzionario troppo tardi verrebbe a conoscere il fatto suo, e questo non è nè opportuno nè conveniente, così la Commissione propone di sostituire il secondo capoverso dell'articolo 13 con questa formula: « Tali informazioni sono comunicate allo interessato, che le chieda, per le proprie osservazioni ». Così ogni anno i capi d'ufficio daranno alle Commissioni le informative, ma esse le esamineranno secondo i termini indicati all'articolo 14. Il funzionario però, quando sia approvata la nostra modificazione, non sarà più tenuto all'oscuro per tre o quattro anni intorno alle sue note informative: ove lo chieda, potrà conoscerle per farvi anche le osservazioni, che crederà più opportune. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta la sostituzione proposta dalla Giunta?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 13 con la sostituzione del secondo comma secondo la proposta della Commissione, che